



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL III SETTORE N. 439 DEL 16/09/2021

OGGETTO: CANCELLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2490 ULTIMO COMMA C.C. DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

IL DIRIGENTE
(III SETTORE)

- Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 32 dello Statuto che definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale;
- Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207 del 6 dicembre 2016 con oggetto "Conferimento incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017" e la Deliberazione della Giunta camerale n. 164 del 15 ottobre 2019 avente ad oggetto "Incarico di Segretario Generale – determinazioni";
- Il Dirigente del III Settore nella sua qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;
- Visto l'art. 40, primo comma, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 che ha demandato al Conservatore l'adozione del "provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese";
- Visto l'art. 2490 c.c., ultimo comma, che testualmente recita "Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo la società e' cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495";
- Considerato che per tutte le società di cui all'Allegato A al presente provvedimento sussiste il presupposto per la cancellazione dal registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. ultimo comma;
- Considerato che le suddette società sono prive di indirizzo di posta elettronica certificata o sono con indirizzo di posta elettronica certificata non valido/non attivo;
- Vista la Direttiva del Giudice del Registro prot. n. 8510 del 27 gennaio 2021 che al punto 1) prevede la comunicazione di avvio del procedimento mediante affissione all'Albo online della Camera di Commercio di Bologna anche per i procedimenti ex art. 2490 c.c., ultimo comma, nell'ipotesi in cui la società interessata sia priva di indirizzo di posta elettronica certificata;
- Atteso che la medesima Direttiva al punto 2) prevede, altresì, la comunicazione della conclusione del procedimento mediante affissione all'Albo on line della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna del provvedimento finale per i procedimenti di cui al punto 1);
- Atteso che per le società di cui all'Allegato A al presente provvedimento in data 4 maggio 2021 e in data 5 maggio 2021, rispettivamente con i prott. n. 41858/2021 e 43275/2021, è stato avviato il procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma c.c., mediante affissione dei relativi



elenchi, per il periodo di 90 giorni, all'Albo online della Camera di Commercio di Bologna;

- Atteso che i predetti elenchi sono stati affissi, rispettivamente, dal 4 maggio 2021 al 2 agosto 2021 (prot. n. 41858/2021) e dal 5 maggio 2021 al 3 agosto 2021 (prot. n. 43245/2021) e, pertanto, è scaduto il termine di 90 giorni;
- Considerato che non si procederà per la società CHIARAFIN DI BIGNAMI FRANCO & C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (Cod. Fisc. 01999401209 – REA 405314), in quanto già cancellata d'ufficio, ex art. 2490 c.c., in data 30 luglio 2021, con Determinazione del Conservatore n. 403 del 29 luglio 2021;
- Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole

DETERMINA

- Di procedere con l'iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2490 c.c.;
- Di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'Ufficio Diritto Annuale per il seguito di competenza;
- Ai sensi dell'art. 40, settimo comma, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento, viene affisso all'Albo on line per la durata di quindici giorni e, come previsto dalla Direttiva del Giudice del Registro (prot. n. 8510/21), la comunicazione di conclusione del procedimento viene affissa nel medesimo Albo per trenta giorni.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
(Dott.ssa Cinzia Romagnoli)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Alfredo Amato)

RI/CR/AA